



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO lo Schema di Convenzione Unica (di seguito “Convenzione Unica”), sottoscritto in data 9 luglio 2007, tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia-Padova S.p.A. (di seguito “Concessionario”), che disciplina il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle autostrade assentite;

VISTO l'art. 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, che ha approvato tutti gli schemi di convenzione con ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle Società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto legge, tra i quali lo Schema di Convenzione Unica sottoscritto tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia-Padova S.p.A.;

VISTA la nota prot. CDG-0130866-P del 6 ottobre 2008 con la quale ANAS S.p.A. ha comunicato ad Autostrada Brescia-Padova S.p.A. che *“essendo ad oggi ancora pendente la procedura di infrazione n. 2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in merito al rapporto concessorio in essere, l'efficacia dello schema di Convenzione Unica sottoscritto resta comunque subordinata alla chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia ope legis dello schema di Convenzione Unica sottoscritto con Codesta Società Concessionaria, nonché i relativi termini contrattuali, decorreranno dalla data di formale comunicazione da parte di ANAS S.p.A. dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea della procedura da quest'ultima avviata.”*;

CONSIDERATO che in data 23 luglio 2009 ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia-Padova S.p.A. hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo alla Convenzione Unica del



9 luglio 2007 con il quale il Concessionario, relativamente alla realizzazione della “Valdastico Nord” di cui all’art. 2, comma 2, lettera j) della Convenzione Unica di cui sopra, si è impegnato *“ad affidare a terzi il 100% (cento per cento) dei lavori di costruzione relativi all’opera suddetta mediante l’espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici.”*;

VISTA la nota del 4 novembre 2009 con la quale ANAS S.p.A. ha comunicato al Concessionario l’avvenuta decisione della Commissione Europea, intervenuta in data 8 ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione n. 2006/4419 e che, pertanto, a seguito della stessa, la Convenzione Unica è divenuta efficace a tutti gli effetti;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli art. 11, comma 5, del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, e art. 36 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;

CONSIDERATO che, per dare attuazione alla summenzionata disposizione normativa, con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341, è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, oggi Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ai sensi del DPCM n. 72 del 11.02.2014, di seguito “Concedente”;

TENUTO CONTO che la Convenzione del 9 luglio 2007, stabilisce all’art. 4, comma 2, che *“In caso di mancata approvazione del Progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico Nord entro il 30.06.2013, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul Piano economico – finanziario e sulla Concessione.”*;



VISTO che, a seguito della istruttoria condotta dal Concedente, è stata rilevata la necessità di differire di 24 mesi il termine per l'approvazione del suddetto progetto definitivo, precedentemente fissato al 30.06.2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, in merito all'opera Autostrada A31 Valdastico Nord, in data 05.09.2013 ha preso atto dell'esigenza *“di differire per un massimo di 24 mesi il termine ‘intermedio’ del 30 giugno 2013 per l'approvazione del progetto definitivo”*;

VISTA la Delibera n. 21 del 18.03.2013, registrata alla Corte dei Conti in data 04.07.2013, pubblicata sulla G.U. n. 168 del 19.07.2013, con la quale il CIPE ha approvato, in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera “Autostrada A31 Valdastico Nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico”, a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, oggetto di prescrizione localizzativa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la delibera n. 55 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2015, con la quale il CIPE ha preso atto dell'accordo intervenuto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto, in ordine all'iter di definizione dell'Intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale A31 Valdastico nord – 2° lotto di completamento, tra il casello di Valle dell'Astico e la congiunzione con l'autostrada A22 e ha deliberato, altresì, che il limite di spesa dell'intero asse autostradale A31 Valdastico, da Piovene Rocchette alla connessione con l'A22, sarà determinato definitivamente all'atto dell'approvazione del progetto definitivo e dovrà essere recepito nel relativo piano economico finanziario;

VISTO che, a seguito dell'avvenuta verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'iter di perfezionamento dell'Intesa ed in funzione dell'avvenuta approvazione del 1° Lotto funzionale della Valdastico Nord, è confermata la durata della



concessione di cui all'art. 4, comma 1, della Convenzione Unica del 9 luglio 2007, essendo assolta la condizione di cui all'art. 4, comma 2;

VISTO l'art. 11 della Convenzione vigente che stabilisce che il piano finanziario sia aggiornato al termine del periodo regolatorio di cui alla Delibera n. 39 del 15 giugno 2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi del quale *“Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.”*;

VISTA la delibera CIPE n. 27/2013 *“Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla Delibera 15 giugno 2007, n. 39”*, pubblicata sulla G.U. n. 120 del 24 maggio 2013, con la quale è stato approvato il documento tecnico *“Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali del piano economico finanziari”*;

VISTA la delibera n. 20 del 3 marzo 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 17 luglio 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2017, con la quale il CIPE ha formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione vigente;

CONSIDERATO che, in sede di registrazione della suddetta delibera, la Corte dei Conti ha formulato il rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, con il quale invita all'emanazione di opportune *“Linee guida”*, nelle quali siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, al fine di dare continuità e certezza metodologica alla regolazione;



CONSIDERATO che, con il medesimo rilievo, la Corte dei Conti ha, altresì, raccomandato, con riferimento alla clausola di rinuncia al contenzioso, di darne specifica evidenza in sede di emanazione dei decreti interministeriali di approvazione degli atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che le Parti hanno proceduto con il presente Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, anche tenendo conto del nuovo parametro ERP individuato dal CIPE con delibera n. 68 del 7 agosto 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 e pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018, all'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il predetto Atto;

CONSIDERATO che il predetto Atto Aggiuntivo recepisce, altresì, le prescrizioni sullo stesso formulate dal CIPE con la delibera n. 20 del 3 marzo 2017 sopra richiamata;

CONSIDERATO che, in recepimento delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti con rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, l'Atto aggiuntivo riporta nell'allegato Q), dandone specifica evidenza, i contenziosi rinunciati dal Concessionario, tutti esclusivamente passivi per il Concedente e non contenenti richieste riconvenzionali nei confronti del Concessionario;

CONSIDERATO che il valore delle singole cause passive di cui sopra è indeterminato;

VISTA la nota del 5 settembre 2017, con la quale il Concedente ha richiesto al Concessionario l'inoltro del Piano Economico Finanziario e degli Allegati tecnici aggiornati coerentemente con i nuovi criteri introdotti dalla richiamata delibera n. 68/2017;

VISTA la nota del 12 settembre 2017, con la quale il Concessionario ha provveduto a fornire le proprie valutazioni in ordine alla proposta di Atto Aggiuntivo e di Piano Economico-Finanziario trasmesse dal Concedente;



VISTA la nota del 5 gennaio 2018, con cui il Concedente ha valutato non accoglibili gli adeguamenti relativi al calcolo del WACC e al testo di Atto Aggiuntivo proposti dal Concessionario;

VISTA la nota del 12 febbraio 2018, con la quale il Concessionario ha espresso la propria adesione ai contenuti dell'Atto Aggiuntivo e del Piano Economico-Finanziario precedentemente trasmessi dal Concedente;

VISTE le successive note del 22 e del 27 febbraio 2018, con le quali il Concessionario ha inoltrato copia del Piano Economico Finanziario e degli allegati tecnici, redatti in coerenza con le indicazioni formulate dal Concedente, nonché copia sottoscritta della Scrittura di impegno, contenente specifici principi operativi afferenti il rapporto concessorio, integralmente recepiti in apposito articolo del presente Atto;

VISTO che, in data 29 marzo 2018, il Concedente e il Concessionario hanno proceduto, sulla base della citata delibera CIPE n. 68/2017, nonché in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione stipulata in data 9 luglio 2007, alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione stessa, disciplinante l'aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario;

VISTO che, in data 31 maggio 2018, il decreto interministeriale n. 264 del 15.05.2018 di approvazione del suddetto Atto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

CONSIDERATO che, con nota del 28 giugno 2018, la Corte dei Conti ha restituito il suddetto decreto non registrato *“per forma non valida, in quanto l'Atto Aggiuntivo, accessivo a detto decreto di approvazione, non risulta inviato in formato originale trattandosi di una mera scansione dell'atto, firmata digitalmente.”*;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una nuova sottoscrizione, con firma digitale, del predetto Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente;

TENUTO CONTO che le Parti, in data 19 luglio 2018, hanno proceduto alla sottoscrizione con firma digitale dell'Atto Aggiuntivo sopra richiamato;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del predetto Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 19 luglio 2018, si è ritenuto opportuno rivalutare gli aspetti relativi al procrastinarsi del processo di definizione del tracciato della Valdastico Nord e che in tale prospettiva, ai fini di una maggior tutela dell'interesse pubblico, è stata richiesta alla Società concessionaria l'integrazione del predetto testo di Atto Aggiuntivo con una pattuizione regolante l'ipotesi della mancata approvazione del progetto definitivo in conseguenza della mancata intesa sul tracciato da parte degli enti territoriali competenti;

TENUTO CONTO che la concessionaria con nota prot. n.7129/19/BC del 25.03.2020 ha manifestato il proprio assenso alla richiesta di integrazione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione come richiesto alla scrivente Direzione con nota prot.2841 del 31.01.2020 e successiva nota prot.7063 del 09.03.2020;

CONSIDERATO che l'attuale versione di Atto aggiuntivo risulta conforme a quella sulla quale si è favorevolmente espresso il Cipe con delibera n. 20 del 3 marzo 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 17 luglio 2017, fatta eccezione per l'integrazione della predetta clausola di garanzia per l'interesse pubblico, finalizzata a rivedere il contratto nel caso di mancata intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale Valdastico (tratta Nord), il cui testo è il seguente: *“Art.4.2ter: Nel caso di mancata intesa degli Enti territoriali competenti in ordine all'individuazione del relativo tracciato entro il 31 ottobre 2020, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto definitivo della Valdastico Nord, verranno conseguentemente definiti dalle Parti nei sei mesi successivi gli effetti sul Piano economico – finanziario e sulla concessione”*.

TENUTO CONTO che le Parti, in data 8 aprile 2020, hanno proceduto alla sottoscrizione con firma digitale dell'Atto Aggiuntivo come sopra integrato;



RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione dell'Atto aggiuntivo sopra richiamato;

DECRETA

È approvato il I Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Autostrada Brescia-Padova S.p.A., sottoscritto tra le medesime parti in data 8 aprile 2020 ai fini esclusivi dell'aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2013 - 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE